



COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
DELLE AUTORIZZAZIONI**

Allegato A: Tariffe
Allegato B: Classificazione strade

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 92 del 28.04.1994, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 125-267/1994, n. 41/1995, nn. 26-79/1996, nn.16-175/98 e n. 36/99, n. 174 del 28/11/2002, n. 18 del 08/04/2005

INDICE

CAPO I^ : Occupazioni e concessioni in genere

SEZIONE I^: Occupazioni e concessioni in genere

- ART. 1: Ambito e scopo del Regolamento
- ART. 2: Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- ART. 3: Occupazioni abusive
- ART. 4: Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti
- ART. 5: Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
- ART. 6: Contenuto della domanda
- ART. 7: Istruttoria della domanda
- ART. 8: Contenuto e rilascio della concessione
- ART. 9: Titolare della concessione
- ART. 10: Rinnovazione e disdetta della concessione
- ART. 11: Obblighi del concessionario – Diritti di terzi
- ART. 12: Modifica, sospensione e revoca della concessione
- ART. 14: Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino
- ART. 15: Imposizione fiscale – Cancellazioni e rimborsi
- ART. 16: Occupazione ed esecuzioni di lavori
- ART. 17: Manutenzione delle opere

SEZIONE II^ : Occupazioni di tipo particolare

- ART. 18: Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
- ART. 19: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 20: Esposizione di merce
- ART. 21: Occupazione con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc.
- ART. 22: Passi Carrabili
- ART. 23: Distributori di carburanti
- ART. 24: Occupazioni con autoveicoli
- ART. 25: Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- ART. 26: Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestierigirovagli

CAPO II^

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 27: Applicazione della tassa
- ART. 28: Oggetto della tassa
- ART. 29: Soggetto attivo
- ART. 30: Soggetto passivo
- ART. 31: Funzionario responsabile
- ART. 32: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
- ART. 33: Commisurazione e determinazione della tassa
- ART. 34: Tempi e misure delle occupazioni temporanee
- ART. 35: Denuncia
- ART. 36: Versamento della tassa
- ART. 37: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
- ART. 38: Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee
- ART. 39: Occupazioni temporanee: graduazione della tassa in rapporto alla durata

- ART. 40: Riduzione della tassa per occupazioni permanenti
- ART. 41: Esezioni
- ART. 41 BIS: Esonero
- ART. 42: Sanzioni Tributarie
- ART. 43: Sanzioni Amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
- ART. 44: Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento
- ART. 45: Sanzione della rimozione delle strutture
- ART. 46: Ripristino dello stato dei luoghi
- ART. 47: Affrancazione della tassa
- ART. 48: Rinvio ad altre disposizioni
- ART. 49: Entrata in vigore
- ART. 50: Abrogazione precedente regolamento
- ART. 51: Classificazione delle Aree Pubbliche

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

Art. 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. Del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio *indisponibile* comunale, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 3: Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
3. In caso di occupazioni di fatto o abusive oltre alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 44 e 45.

Art. 4: Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione.
2. La domanda, redatta in carta bollata, ed intestata al Sindaco, deve essere presentata all'ufficio protocollo.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli servizi nell'apposito regolamento.
4. In caso di mancata precisazione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito in trenta giorni dalla legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 5: Occupazione derivanti da situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tale caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al comando Polizia Municipale che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.
3. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 44 e 45 del presente regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 6: Contenuto della domanda

1. La domanda, di cui al precedente articolo 4 debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare, a pena di nullità:
 - a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
 - b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d. il periodo per il quale la concessione viene domandata;
 - e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal comune;
 - g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta;
 - h. la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'amministrazione comunale dovesse imporre per continuare la concessione.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 3. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
 4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia, è necessario ottenere ed indicare gli estremi di tale atto.
 5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;
 - b. istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma dal comandante della polizia municipale all'uopo delegato dal sindaco;
 - c. versamento anche diretto delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.
 6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti servizi comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.

Art. 7: Istruttoria della domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.
2. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile del ufficio competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati e/o della commissione comunale edilizia.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di

speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustificano può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8: Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 7, *il Responsabile dell'Ufficio competente* rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia pendenze con il comune di Pavullo nel Frignano.
3. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione e dà diritto al richiedente di ottenere, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute dal comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente codice della strada.
4. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo delle tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
5. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli uffici comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
6. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.
7. Il servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro anche informatizzato, delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
8. A cura del servizio predetto, copia dell'atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanea, è trasmessa al servizio tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P. permanente.

Art. 9: Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata qualsiasi sub-concessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente servizio comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo al concessionario deve farne preventiva richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

Art. 10: Rinnovazione e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 11: Obblighi del concessionario – Diritti di terzi

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo all'a natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.
 - c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
 - d. di dare attuazione alle ordinanze del sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei servizi interessati.

Art. 12: Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni promosse dal comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. la revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal comune. In mancanza, vi provvede il comune a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
6. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interesse, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 13: Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario, oltre alle sanzioni previste da altre disposizioni per tali casi, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a. inadempimenti o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b. mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d. danni alle proprietà comunali;
 - e. mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f. violazione delle norme di cui all'art. 11 rilevate al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. la concessione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario
 - c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;

d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 14: Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della polizia municipale di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengono opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto di cui all'art. 8.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli art.41,42 e 43 comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 15: Tassa – cancellazione e rimborsi

1. Soggetti passivi *della tassa di occupazione* sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorchè abusive.
2. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.
3. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso *della tassa* versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 16: Occupazione ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia di leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interesse deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;

- c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune o da altre autorità;
- d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 17: Manutenzione delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti in oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare.

Art. 18: Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono effettuate dall'ufficio commercio e polizia municipale.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Art. 19: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.

La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per un tempo superiore ai sessanta minuti.

Art. 20: Esposizione di merce.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.

E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; le riviste stesse e la pubblicità relativa possono essere collocate solo sulle facciate esterne delle edicole, o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Art. 21: Occupazione con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre ecc.

Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc. sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale", nonché del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" vigenti.

Art. 22: Passi Carrabili

1. Ai fini della tassa di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente e pertanto assoggettabili alla tassa. Non si considera passo carrabile ai sensi del vigente codice della strada l'accesso segnalato mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti, di cartelli, scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli o altri passaggi che non siano stati previamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'ufficio – Tecnico Edilizia Urbanistica.
3. L'ufficio Urbanistica invierà al servizio Tributi e la Comando di Polizia Municipale copia dell'atto riguardante la concessione di suolo dei passi carrabili.
4. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D. Lgs. N. 507/1993 per gli accessi a raso, i richiedenti interessati possono inoltrare la richiesta di cui all'art. 6 del presente Regolamento, al comando di polizia municipale al fine di ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico ai sensi del vigente codice della strada. Le relative autorizzazioni saranno inviate in copia all'ufficio tributi che provvederà all'applicazione della tassa prevista dal presente regolamento.
5. *Per gli accessi di cui al precedente comma la superficie dell'area antistante sulla quale si richiede di vietare la sosta indiscriminata, non potrà essere inferiore alla larghezza dell'accesso trasformata in superficie, ne' potrà superare i dieci metri quadrati e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attività.*

Art. 23: Distributori di carburanti

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione di suolo sono di competenza dell'ufficio commercio.

2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distruzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 24 : Occupazione con autovettura ad uso privato

1. *Le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa di cui all'allegato A) del presente regolamento in conformità al comma 6 – art. 45 D.Lgs 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni e alla circolare n. 13/E del 25.03.1994 del Ministero delle Finanze.*

Art. 25: Occupazione per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il comando polizia municipale.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del regolamento edilizio, di polizia e igiene urbana.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate e da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

Art. 26: Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'autorità comunale e salvo il disposto delle norme di P.S.
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

CAPO II TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 27: Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal comune di Pavullo in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.
3. Ai fini della applicazione della tassa di occupazione esclusivamente nell'ambito del presente regolamento si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definita dall'art. 2 punto 2.

Art. 28: Oggetto della tassa

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. Le occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo di strade provinciali o statali che attraversano il centro abitato del comune di Pavullo sono soggette alla imposizione da parte del comune medesimo.

Art. 29: Soggetto attivo

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del comune di Pavullo, la tassa è dovuta al comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 30: Soggetto passivo

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 31: Funzionario responsabile

Ai sensi del disposto dell'art. 54 del D. Lgs 15.11.93 n.507, sussistendo la gestione diretta da parte del comune della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il funzionario responsabile *sarà designato dalla Giunta Comunale*.

Al *funzionario responsabile* è attribuita la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la sottoscrizione altresì delle richieste, degli avvisi, dei procedimenti relativi e per disporre i rimborsi.

Art. 32: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il comune di Pavullo appartiene alla classe IV.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. *A tale scopo il territorio comunale è classificato in n. 3 categorie a seconda dell'elenco di classificazione delle zone di cui all'allegato B) del presente regolamento.*

Art. 33: Commisurazione e Determinazione della tassa

1. *Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in base alle ore di occupazione come risultano definite nel successivo art. 39. Per tali occupazioni la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento alla misura superiore.*
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es. fioriere, piantoni, ecc.) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione in tassazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.
3. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, come stabilite dalla legge e dal presente regolamento e specificato *nell'allegato A)* al presente regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

Art. 34: Tempi e misure delle occupazioni temporanee

1. *Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in base alle ore di occupazione come risultano definite nel successivo art. 39. Per tali occupazioni la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento alla misura superiore.*
2. Le misure giornaliere di tariffa poste a riferimento sono deliberate dal competente organo entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Ai sensi dell'art. 40, 4° comma, D. Lgs. 507/93, l'omesso o ritardato adempimento della disposizione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante autorizzazione di occupazione a tariffa convenzionata ridotta del 50%. Lo schema di convenzione relativa a tali autorizzazioni e consistente in un documento – quietanza, sottoscritto dal richiedente è allegato al presente regolamento.
4. Ogni atto di autorizzazione deve essere sottoscritto, per accettazione, dal richiedente, anche nel caso in cui il godimento del bene sia concesso a persona di fiducia o al legale rappresentante indicato anticipatamente nella richiesta prodotta, e dal comandante del corpo di polizia municipale.

5. Il pagamento della tassa, per tali fattispecie di occupazione, può avvenire attraverso 2 rate anticipate di pari importo versate a richiesta del Comando di Polizia Municipale.
6. Il pagamento effettuato con le modalità di cui al presente articolo, comunque, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 35: Denuncia

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee così come definite al precedente Art. 2 punto 2. I provvedimenti di concessione all'occupazione permanente e le relative domande ove non siano di competenza di servizi diversi del Comune di Pavullo, sono rilasciate dall'Ufficio Urbanistica. Per le richieste di occupazione temporanee è sempre competente il comando di polizia municipale che nel caso, potrà assumere pareri, documentazione o altro da servizi diversi prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al servizio tributi, apposita denuncia nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
3. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello il cui fac-simile è allegato al presente regolamento.
4. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un maggiore ammontare del tributo.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 507/1993 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa a mezzo dell'apposito modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine iniziale per le occupazioni medesime.
7. Per le occupazioni temporanee, per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

Art. 36: Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Pavullo o al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Il bollettino è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Tributi del Comune di Pavullo e presso la Polizia Municipale.
2. Il Versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinano un diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 7 del precedente articolo, la tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

Art. 37: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

1. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, per quanto riguarda la T.O.S.A.P. permanente, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, procede alla liquidazione del tributo e agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni in materia.
2. L'Ufficio Tributi cura la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 35 e 36 del Regolamento Comunale di Contabilità e dalle leggi vigenti nonché ogni altro adempimento connesso alla gestione contabile del tributo.
3. Per la T.O.S.A.P. temporanea gli adempimenti di cui sopra sono curati dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 38: Riduzioni della tariffa per occupazioni temporanee

Ai fini del disposto dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 507/1993, la tassa si applica per fasce orarie:

<i>1^ fascia oraria</i>	<i>dalle ore 07.00 alle ore 14.00</i>
<i>2^ fascia oraria</i>	<i>dalle ore 14.00 alle ore 18.00</i>
<i>3^ fascia oraria</i>	<i>dalle ore 18.00 in poi</i>

In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,08 per mq. al giorno.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 507/1993 sono da considerarsi occasionali e come tali esentate dall'applicazione della tassa le occupazioni di durata inferiore a 60 minuti.

Art. 39: Occupazioni temporanee: graduazione della tassa in rapporto alla durata

Ai fini del disposto dell'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs 507/1993 vengono stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione ai tempi di occupazione:

<i>Durata occupazione</i>	<i>Misura di riferimento</i>
<i>a) fino a 12 ore</i>	<i>Tariffa ridotta del 50%</i>
<i>b) da 12 ore a 24 ore</i>	<i>Tariffa giornaliera intera</i>
<i>c) fino al 14^ giorno</i>	<i>Tariffa intera</i>
<i>d) dal 15^ giorno al 30^ giorno</i>	<i>Tariffa ridotta del 20%</i>
<i>e) superiore a 30 giorni</i>	<i>Tariffa ridotta del 50%</i>

Le riduzioni di cui ai punti d) ed e) si applicano a partire dal termine iniziale e per l'intero periodo di occupazione. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 15.11.93 n. 507 sono da considerarsi occasionali e come tali esentate dall'applicazione della tassa le occupazioni di durata inferiore a sessanta minuti.

Art. 40: Riduzione della tassa per occupazioni permanenti

Oltre alla riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sotto indicate specie di occupazioni permanenti:

1. = del 50% per accessi carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
2. = del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
3. = del 50% per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo o diverse da quelle di cui all'art. 46 e 47 (es.: pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, tettoie, bacheche e vetrinette, cisterne olii combustibili, ecc.);
4. = del 50% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.

Art.41: Esenzioni e riduzioni

1. Le esenzioni o riduzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dalla Legge o dal presente Regolamento.
2. Quando l'occupazione di aree e spazi e aree pubblici riguardi iniziative che seppur promosse da Enti, Associazioni e privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicitiva dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato.”;

Art. 41 bis: Esonero

1. *La tassa non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee, che comportano un ammontare non superiore a euro 5,16.*
2. *Per le occupazioni fino a dieci metri quadrati la tassa non è dovuta da coloro che promuovano manifestazioni od iniziative di carattere politico.*
3. *La tassa non si applica ai passi carrabili che ricadano al di fuori dei centri urbani perimetrati.*

Art. 42: Sanzioni tributarie

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 43 Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

Art. 44: Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 45: Sanzioni della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 46: Ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 47: Affrancazione della tassa

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11 del D.Lgs. n. 507/1993 è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
2. L'affrancazione qualora la domanda sia presentata successivamente al 31 gennaio produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e pagamento del tributo nella misura prevista dalla legge in venti annualità. Il Servizio Tributi provvede annualmente ad adottare apposito atto riguardante le posizioni affrancate e a comunicarle ai settori interessati.
3. Qualora, successivamente alla affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile e affrancato, tali da comportare un maggior ammontare della tassa in relazione ad una maggiore occupazione, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.

Art. 48: Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.

Art. 49: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 33 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore taxa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 50: Abrogazione precedenti regolamenti

E' abrogato il "regolamento e tariffa per l'occupazione di suolo e spazio pubblico", approvato con deliberazione 27 marzo 1980, n. 91 e successive modifiche e il regolamento per la concessione di passi carrabili approvato con deliberazione 12.01.84 n.52 ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.

Art. 51: Classificazione delle aree pubbliche

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 3 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 si procede ad una classificazione delle aree pubbliche così come elencate nell'allegato A del presente Regolamento e costituente parte integrante del medesimo. Tale nuova classificazione, presentata alla Commissione Edilizia Comunale il 27.04.1994, sostituisce quella precedente in vigore.

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	L. 43.000	Euro 22,21
Categoria seconda:	L. 21.500	Euro 11,10
Categoria terza:	L. 12.900	Euro 6,66

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
(riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 21.500	Euro 11,10
Categoria seconda:	L. 10.750	Euro 5,55
Categoria terza:	L. 6.450	Euro 3,33

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima	L. 12.900	Euro 6,66
Categoria seconda:	L. 6.450	Euro 3,33
Categoria terza:	L. 3.870	Euro 2,00

D) Occupazioni da parte di esercizi pubblici limitatamente agli spazi utilizzati per tavoli
posti all'esterno degli esercizi stessi. Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del
30%):

Categoria prima	L. 30.100	Euro 15,55
Categoria seconda:	L. 15.050	Euro 7,77
Categoria terza:	L. 9.030	Euro 4,66

E) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per
la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 21.500	Euro 11,10
Categoria seconda:	L. 10.750	Euro 5,55
Categoria terza:	L. 6.450	Euro 3,33

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 21.500	Euro 11,10
Categoria seconda:	L. 10.750	Euro 5,55
Categoria terza:	L. 6.450	Euro 3,33

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

Categoria prima	L. 4.300	Euro 2,22
Categoria seconda:	L. 2.150	Euro 1,11
Categoria terza:	L. 1.290	Euro 0,67

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 30%)

Categoria prima	L. 30.100	Euro 15,55
Categoria seconda:	L. 15.050	Euro 7,77
Categoria terza:	L. 9.030	Euro 4,66

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	L. 500.000	Euro 258,23
Categoria seconda:	L. 400.000	Euro 206,58
Categoria terza:	L. 250.000	Euro 129,11

L) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque Km. lineari, è di L. 100.000. **Euro 51,65** Per ogni Km. o frazione superiore a cinque Km. è dovuta una maggiorazione di L. 20.000 **Euro 10,33**

M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L. 20.000	Euro 10,33
Zona limitrofa	L. 15.000	Euro 7,75
Sobborghi e zone periferiche	L. 10.000	Euro 5,16

N) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi

sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 76.000	Euro 39,25
Zona limitrofa	L. 46.000	Euro 23,76
Sobborghi e zone periferiche	L. 20.000	Euro 10,33
Frazioni	L. 10.000	Euro 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima:	L. 3.600	Euro 1,86
Categoria seconda:	L. 2.400	Euro 1,24
Categoria terza:	L. 1.080	Euro 0,56

P) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 1.800	Euro 0,93
Categoria seconda:	L. 1.200	Euro 0,62
Categoria terza:	L. 540	Euro 0,28

Q) In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene applicata per fasce:

1^ Categoria

1^ fascia oraria dalla ore 7,00 alle ore 14,00: misura di tariffa per complessive 7 ore £.1800 **Euro 0,93** al mq.;

2^ fascia oraria dalla ore 14,00 alle ore 18,00: misura di tariffa per complessive 4 ore £.1200 **Euro 0,62** al mq.;

3^ fascia oraria dalla ore 18,00 in poi: la tariffa complessivamente applicabile £.600 **Euro 0,31** al mq.; 37 ore £.1800 **Euro 0,93** al mq.;

2^ Categoria

1^ fascia oraria dalla ore 7,00 alle ore 14,00: misura di tariffa per complessive 7 ore £.1200 **Euro 0,62** al mq.;

2^ fascia oraria dalla ore 14,00 alle ore 18,00: misura di tariffa per complessive 4 ore £.840 **Euro 0,43** al mq.;

3^ fascia oraria dalla ore 18,00 in poi: la tariffa complessivamente applicabile £.360 **Euro 0,19** al mq.;

3^ Categoria

1^ fascia oraria dalla ore 7,00 alle ore 14,00: misura di tariffa per complessive 7 ore £.540 **Euro 0,28** al mq.;

2^ fascia oraria dalla ore 14,00 alle ore 18,00: misura di tariffa per complessive 4 ore £.360 **Euro 0,19** al mq.;

3^ fascia oraria dalla ore 18,00 in poi: la tariffa complessivamente applicabile £.180 **Euro 0,09** al mq.;

4) Oltre i 14 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima:	L. 2.880	Euro 1,49
Categoria seconda:	L. 1.920	Euro 0,99
Categoria terza:	L. 864	Euro 0,44

5) Superiore a 30 giorni (riduzione del 50%):

Categoria prima:	L. 1.800	Euro 0,93
Categoria seconda:	L. 1.200	Euro 0,62
Categoria terza:	L540	Euro 0,28

R) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lett. O) ridotta del 70 per cento.

S) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lett. O).

T) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotti del 50 per cento.

U) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. O) è ridotta dell'80 per cento.

V) Per le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera O).

W) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lett. O) sono ridotte del 50%.

X) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lett. O) è ridotta dell'80%.

Y) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare
e a durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima:	L. 30.000	Euro 15,49
Categoria seconda:	L. 20.000	Euro 10,33
Categoria terza:	L. 10.000	Euro 5,16

b) oltre 1 Km. lineare
e a durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima:	L. 45.000	Euro 23,24
Categoria seconda:	L. 30.000	Euro 15,49
Categoria terza:	L. 15.000	Euro 7,75

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima:	L. 39.000	Euro 20,14
Categoria seconda:	L. 26.000	Euro 13,43
Categoria terza:	L. 13.000	Euro 6,71

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%)

Categoria prima:	L. 45.000	Euro 23,24
Categoria seconda:	L. 30.000	Euro 15,49
Categoria terza:	L. 15.000	Euro 7,75

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)

Categoria prima:	L. 60.000	Euro 30,98
Categoria seconda:	L. 40.000	Euro 20,66
Categoria terza:	L. 20.000	Euro 10,33

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima	L. 58.500	Euro 30,21
Categoria seconda:	L. 39.000	Euro 20,14
Categoria terza:	L. 19.500	Euro 10,07

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+ 50%)

Categoria prima	L. 67.500	Euro 34,86
Categoria seconda:	L. 45.000	Euro 23,24
Categoria terza:	L. 22.500	Euro 11,62

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)

Categoria prima	L. 90.000	Euro 46,48
Categoria seconda:	L. 60.000	Euro 30,99
Categoria terza:	L. 30.000	Euro 15,50

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o m. lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.